



TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE PRIMA

VERBALE DELLA CAUSA

tra

Attori

e

Convenuta

Oggi **9 novembre 2021** il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo prende atto del deposito di entrambe le parti delle note autorizzate con provvedimento del 22.10.2021.

Il Giudice

rilevato che parte opponente ha preliminarmente richiesto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che tale istanza sia accoglibile;

ritenuto infatti, ad una valutazione meramente sommaria delle impostazioni difensive di entrambe le parti in causa, che possa essere verosimilmente fondato – sussistendo quindi il relativo *fumus boni iuris* – quantomeno il motivo di opposizione incentrato sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c.;

rilevato infatti che le clausole dei contratti di garanzia contenenti la relativa deroga sono del tutto sovrapponibili a quella del modello ABI censurato dalla Banca d'Italia, con l'effetto che potrebbe inferirsene la nullità quantomeno parziale;

ritenuto che il rilievo di tale nullità non sarebbe impedito dalla qualifica dei contratti dedotti in causa quali contratti autonomi di garanzia, in quanto dal loro articolato sembra potersi dedurre piuttosto la qualifica di fideiussioni vere e proprie, corredate da una mera clausola *solve et repete*;

ritenuto che, allo stato, il rilievo di tale nullità non può essere impedito dal difetto di prova segnalato dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta (da pag. 28) in quanto trattasi di tematica da approfondire necessariamente nel prosieguo del giudizio;

ritenuto che il rilievo di tale nullità non potrebbe essere impedito nemmeno dalla considerazione di quella giurisprudenza, citata dalla convenuta, secondo cui, quanto le fideiussioni risultano estese fino all'integrale adempimento anziché fino alla scadenza della garanzia, l'azione del creditore non sarebbe vincolato dalla decadenza codicistica, poiché infatti la suddetta estensione viene prevista,

nei contratti dedotti in giudizio, proprio nella clausola che sarebbe affetta da nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale;

rilevato che la banca opposta mai contesta che tra la revoca dei rapporti bancari dedotti in giudizio e la notifica del decreto ingiuntivo opposto sia trascorso un periodo di tempo ben superiore ai sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.;

rilevato ancora, quanto al requisito del *periculum in mora*, che risulta già avviata la procedura di esecuzione immobiliare per il tramite della notifica del relativo atto di pignoramento, con l'effetto che si ravvisa un rischio fondato, attuale e concreto che gli oppositori subiscano il danno di un'espropriazione ingiusta;

ritenuto quindi che sussistano per contro giuste ragioni, nonché gravi motivi, per accordare la tutela *lato sensu* cautelare invocata dagli oppositori ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

considerata infine la richiesta avanzata dalla parte opposta, avente carattere preliminare, di concessione del termine per l'espletamento della procedura di mediazione, in effetti obbligatoria per le controversie di natura bancaria quale è la presente;

ritenuto, come sancito dalla più recente e incontrastata giurisprudenza, che l'onere di attivazione della suddetta procedura incomba sulla parte creditrice, quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza attorea svolta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. ----- emesso dal tribunale di Vicenza in data -----;

in accoglimento dell'istanza svolta ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, concede alla parte opposta il termine di quindici giorni a decorrere dalla data odierna per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;

rinvia per verificare l'esito della suddetta procedura all'udienza del -----.

Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo